

Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

- 1. Corte di giustizia UE, sez. X, 28 marzo 2019, afferma la legittimità dell'esclusione dalla gara dell'impresa che ha presentato domanda di concordato in bianco e partecipa alla gara senza tempestiva autorizzazione del Tribunale;
- 2. Corte di giustizia UE, sez. X, 28 marzo 2019, sulla classificazione, per il principio di precauzione, dei rifiuti come pericolosi;
- 3. Corte di giustizia UE, sez. IV, 27 marzo 2019, sulla notifica degli atti giudiziari mediante servizio postale;
- 4. Corte di giustizia UE, grande sez., 26 marzo 2019, sul diritto di ingresso e di soggiorno nei paesi UE di minori extracomunitari.

Corte costituzionale

5. Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63, applica il principio di retroattività della *lex mitior* alle sanzioni amministrative aventi natura e funzione "punitiva".

Corte di cassazione, sezioni unite civili

- 6. Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2019, n. 8675, al g.a. le espropriazioni illegittime anche in caso di d.p.u. senza termini ex art. 13, legge 25/6/1865, n. 2359;
- 7. Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2019, n. 8674, sulla translatio iudicii;
- 8. Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2019, n. 8673, sulla qualificazione di organismo di diritto pubblico;
- 9. Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2019, n. 8415, al g.o. le controversie espropriative in caso di scadenza del termine decennale di efficacia del P.I.P. in mancanza di idonea variante o di approvazione di nuovo PIP;

- 10. Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2019, n. 8312, sulle conseguenze del deposito tempestivo della copia analogica della decisione impugnata, notificata telematicamente, ma priva di attestazione di conformità;
- 11. Cass. civ., sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230, sul regime della nullità degli atti di trasferimento degli immobili che violano la disciplina edilizia;
- 12. Cass. civ., sez. un., 22 marzo 2019, n. 8226, al g.o. l'indennizzo per occupazione legittima anche in caso di connessione con la domanda di risarcimento del danno da perdita del bene affidata al g.a..

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

- 13. Cons. Stato, Ad. pl., 27 marzo 2019, n. 6, sulle conseguenze della mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori;
- 14. Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2033, rimette alla Corte di giustizia i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
- 15. C.g.a., 25 marzo 2019, n. 255, in materia di espropriazione, azione risarcitoria e solidarietà passiva tra enti esproprianti;
- 16. T.r.g.a. Trento, sez. unica, 22 marzo 2019, n. 51, sulla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, negando il rinvio per motivi aggiunti se il ricorso è inammissibile;
- 17. T.a.r. per la Calabria, sez. I, 15 marzo 2019, n. 557, sul tetto retributivo annuale ai compensi professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato.

Normativa ed altre novità di interesse

- 18. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2019, n. 25 Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
- 19. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 6 marzo 2019 Linee guida n. 14 recanti «Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato». (Delibera n. 161);
- 20. DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23 Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
- 21. DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;

- 22. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 6 marzo 2019 Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri. (Delibera n. 172);
- 23. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 27 febbraio 2019 Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento. (Delibera n. 164).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia afferma la legittimità dell'esclusione dalla gara dell'impresa che presenta domanda di concordato con continuità aziendale «in bianco» non tempestivamente autorizzata dal Tribunale a partecipare alla gara, stante l'idoneità della mera presentazione dell'istanza di ammissione con riserva al concordato a integrare una ipotesi "procedimento in corso" ostativa alla partecipazione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, sentenza 28 marzo 2019, C - 101/18 - Idi Srl contro Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Arcadis)

La Corte, pronunciando sulla questione interpretativa deferita dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza 2 febbraio 2018, n. 686, dichiara che:

L'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere

da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell'attività.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(2)

Per la Corte di giustizia in caso di dubbio, per il principio di precauzione, i rifiuti devono essere classificati come pericolosi.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, sentenza 28 marzo 2019, C – 487/17 e C – 489/17 - Alfonso Verlezza

La Corte di giustizia ha stabilito che:

"1) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

2) Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso."

(3)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sulla notifica degli atti giudiziari mediante servizio postale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, sentenza 27 marzo 2019, C – 545/17 - Mariusz Pawlak contro Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

La Corte di giustizia ha stabilito che:

"1) L'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in combinato disposto con l'articolo 8 della medesima, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che riconosce come equivalente alla presentazione di un atto processuale

dinanzi all'organo giurisdizionale interessato soltanto il deposito di un simile atto presso un ufficio postale dell'unico operatore designato per fornire il servizio postale universale, e ciò senza giustificazione oggettiva inerente a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

2) Un'autorità pubblica, considerata un'emanazione di uno Stato membro, non può invocare la direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, in quanto tale, nei confronti di un singolo."

(4)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sul diritto di ingresso e di soggiorno nei paesi UE di minori extracomunitari soggetti a tutela legale permanente di cittadini dell'Unione secondo la legge di uno Stato non appartenente alla UE (nella specie Kafala algerina).

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 26 marzo 2019, C – 129/18 – SM contro Entry Clearance Officer, UK Visa Section

La Corte di giustizia ha stabilito che:

"La nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione contenuta all'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende un minore posto sotto la tutela legale permanente di un cittadino dell'Unione a titolo della kafala algerina, in quanto tale sottoposizione non crea alcun legame di filiazione tra di loro.

È tuttavia compito delle autorità nazionali competenti agevolare l'ingresso e il soggiorno di un minore siffatto in quanto altro familiare di un cittadino dell'Unione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di

tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore in questione. Nell'ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, fosse stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell'Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che sia concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante di quest'ultimo."

Corte costituzionale

(5)

La Corte costituzionale estende il principio di retroattività della *lex mitior* alle sanzioni amministrative aventi natura e funzione "punitiva".

<u>Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2019, n. 63 – Pres. Lattanzi, Red.</u> <u>Viganò</u>

La Corte:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia

di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);

- 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;
- 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ha osservato, in particolare, la Corte che:

"L'estensione del principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione "punitiva" è, del resto, conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale."

Corte di cassazione, sezioni unite civili

Le Sezioni unite ribadiscono che un comportamento materiale della p.a. - per potersi ritenere collegato, anche in via mediata, all'esercizio di un potere e fondare la giurisdizione del g.a. - non presuppone necessariamente che la dichiarazione di p.u. sia valida ed efficace (affermazione riferita all'omissione dell'apposizione dei termini iniziali e finali per l'esecuzione dell'opera previsti dall'art. 13, legge 25/6/1865, n. 2359).

<u>Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 marzo 2019, n. 8675 – Pres. Schirò, Est. Di Virgilio</u>

Le Sezioni unite, nel dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, precisano che:

"Ai fini, dunque, della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti in questione è sufficiente il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta tale dichiarazione, viceversa valorizzata dalla giurisprudenza anteriore alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale (cfr., per tutte, Cass. 7643/2003, Cass. Sez. Un. 9532/2004; quanto al nuovo corso della giurisprudenza di legittimità cfr., fra le altre, Cass. Sez. Un. 26798/2008, 7938/2013, 10879/2015, 12179/2015, le ultime due delle quali riferite a fattispecie disciplinate dall'art. 133, lett. g), c.p.a., analogo alle già richiamate disposizioni vigenti in precedenza)".

(7)

Le Sezioni unite forniscono alcune precisazioni in materia di translatio iudicii.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 marzo 2019, n. 8674 – Pres. Schirò, Est. Di Virgilio

Le Sezioni unite precisano che:

"...va osservato che il disposto di cui all'art.59, comma 2, legge 69/2009 (« Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione...») postula che la riassunzione possa avvenire ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, purchè non oltre tre mesi dal giudicato, lasciando in tal caso il solo margine per il giudice ad quem di sollevare conflitto di giurisdizione, che, per regola generale, è azionabile anche oltre il limite temporale del giudicato, ex art.362, comma 2, cod. proc. civ.; nella concreta situazione processuale, in cui la riassunzione del giudizio è avvenuta in parallelo alla proposizione dell'appello avverso la sentenza declinatoria di giurisdizione, si è realizzata nel corso del giudizio riassunto la preclusione per le parti di sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del giudicato interno sul punto, con l'intervenuta pronuncia della Corte d'appello, confermativa della sentenza declinatoria della giurisdizione. Che si tratti di giudicato interno, in forza del principio della translatio iudicii, stante proprio la continuazione avanti al Giudice ad quem del giudizio inizialmente proposto avanti al Giudice dichiaratosi privo di giurisdizione, è altresì affermato da precedenti pronunce di queste Sezioni unite".

(8)

Le Sezioni unite affermano la natura di organismo di diritto pubblico della ACI Global e confermano la giurisdizione del g.a. nell'ambito di una procedura di gara per il servizio di tracciamento di veicoli.

<u>Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 marzo 2019, n. 8673 – Pres. Spirito, Est. Acierno</u>

Le Sezioni unite, nel dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, precisano che:

"Per definire la natura di organismo di diritto pubblico di un soggetto, alla luce dei criteri enucleati all'art. 3, lett. d), D.Lgs. 50/2016, occorrerà avere riguardo, in primo luogo, al tipo di attività svolta dalla società e all'accertamento che tale attività sia rivolta alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria affinché la pubblica amministrazione possa soddisfare le esigenze di interesse generale alle quali è chiamata e, in secondo luogo, che tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche (si veda, la già citata Corte di Giustizia 5 ottobre 2017, in C-567/15; nonché, con riferimento al criterio di economicità, Cass. 8225/2010). In particolare, in merito a quest'ultimo profilo, è necessario, in primo luogo, che la società non fondi la propria attività principale su criteri di rendimento, efficacia e redditività e che non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività i quali devono ricadere sull'amministrazione controllante (Cass. 8225/2010). In secondo luogo, il servizio d'interesse generale che ne costituisce l'oggetto non può essere rifiutato per ragioni di convenienza economica.

In conclusione ai fini della qualificazione di una società come organismo di diritto pubblico, per stabilire se essa agisca per un fine di interesse generale, occorrerà procedere ad una valutazione in concreto degli elementi di fatto e di diritto che connotano l'agire della stessa."

(9)

Le Sezioni unite precisano che la scadenza del termine decennale di efficacia del p.i.p. e della annessa d.p.u., in assenza di variante o di un nuovo piano che disciplini espressamente la decorrenza di un nuovo termine di efficacia della d.p.u., comporta che il decreto di esproprio intervenuto dopo la scadenza risulti adottato in carenza assoluta di potere con conseguente giurisdizione del g.o.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 26 marzo 2019, n. 8415 - Pres. Mammone, Est. Greco

Le Sezioni unite precisano che:

"Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, "il piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) - strumento urbanistico di natura attuativa introdotta dall'art. 27 della legge n. 865 del 1971, la cui funzione è quella di incentivare le imprese, offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 1995, n. 539) - è dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge n. 1150 del 1942 e succ. mod. Trascorsi dieci anni, non è prevista, dunque, in via normativa, alcuna proroga ed all'Amministrazione non rimane che valutare l'opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 1995, n. 128)" (Cass. n. 1602 del 1999; cfr. anche Cass., sezioni unite, n. 15119 del 2013, in motivazione). "Il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, una volta approvato dal Presidente della Giunta regionale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, ed abilita il Sindaco, nel decennio di efficacia del medesimo, a disporre l'occupazione d'urgenza e la espropriazione dei fondi occorrenti. Peraltro, la dichiarazione di pubblica utilità viene meno contestualmente alla scadenza della efficacia del piano, essendo escluso che l'occupazione d'urgenza legittimamente in atto possa assumere rispetto ad essa una funzione vicariante o sostitutiva. Ne consegue la illegittimità totale della occupazione protratta, in carenza di potere, oltre detta scadenza" (Cass. n. 1861 del 1999). Con riguardo ad una fattispecie analoga e coeva di "variante del PIP", queste sezioni unite hanno posto in luce come "il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità è previsto dalla legge, ed è posto a presidio del diritto di proprietà, avendo la giurisprudenza della Corte costituzionale ripetutamente negato la possibilità di imporre o reiterare vincoli espropriativi a tempo indeterminato. Ne consegue che non è nel potere della pubblica amministrazione prorogare quel vincolo, ma soltanto di predisporre un nuovo strumento, che peraltro dovrebbe contenere nuovi termini per il compimento dei lavori e per l'emissione dei decreti di espropriazione; sicché l'approvazione della variante avvenuta nel 1991, che peraltro non recava alcuna disposizione interpretabile nel senso della decorrenza di un nuovo termine di efficacia della precedente dichiarazione di pubblica utilità, non ha alcuna rilevanza nella presente controversia. La dichiarazione di pubblica utilità viene meno contestualmente alla scadenza dell'efficacia del piano, essendo escluso anche che l'occupazione d'urgenza legittimamente in atto possa assumere rispetto ad essa una funzione vicariante o sostitutiva (Cass. 5 marzo 1999 n. 1861). Da ciò discende che la detenzione e la trasformazione del fondo di proprietà privata, dopo la cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, costituiscono comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione in carenza assoluta di potere".

(10)

Le Sezioni unite si pronunciano sulle conseguenze del deposito tempestivo della copia analogica della decisione impugnata, notificata telematicamente, ma priva di attestazione di conformità.

<u>Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 25 marzo 2019, n. 8312 – Pres. Petitti, Est. Tria</u>

Le Sezioni unite affermano i seguenti principi di diritto:

"1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità

all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata;

- 2) i medesimi principi si applicano all'ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;
- 3) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di l'applicazione sottoscrizione autografa, comporta della sanzione non dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;
- 4) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il

ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;

5) la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione, mentre per quanto riguarda l'autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in "ambiente digitale"."

(11)

Le Sezioni unite precisano il regime della nullità degli atti di trasferimento degli immobili che violano la disciplina edilizia.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22 marzo 2019, n. 8230 – Pres. Vivaldi, Est. Sambito

Le Sezioni unite affermano i seguenti principi di diritto:

"La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.

In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".

Al g.o. l'indennizzo per occupazione legittima anche in caso di connessione con la domanda di risarcimento del danno da perdita del bene, devoluta alla cognizione del g.a., stante la inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22 marzo 2019, n. 8226 – Pres. Mammone, Est. Campanile

Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in quanto:

"La seconda censura è fondata, dovendo ribadirsi la giurisdizione del giudice ordinario, attribuita in unico grado alla Corte di appello, in ordine alla domanda concernente l'indennità di occupazione legittima. Deve, infatti, trovare applicazione il d.lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 2, (come modificato dal d.lgs. n. 194 del 2010, art. 133, Ric. 2016 n. 10336 sez. SU - ud. 13-03-2018 -5- Corte di Cassazione - copia non ufficiale lett. g.), a mente del quale «Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa» (Cass., Sez. U, 24 gennaio 2013, n. 1714). 6. Come ribadito di recente da questa Corte (Cass., Sez. U, 22 marzo 2017, n. 7303), le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (v. anche Cass., Sez. U, 19 aprile 2013, n. 9534). 7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, dovendosi ribadire che la competenza giurisdizionale in relazione alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, ancorché connessa a pretese di natura risarcitoria riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, è attribuita in via esclusiva al Giudice ordinario."

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "<u>In evidenza</u>" della Home page del sito istituzionale.

(13)

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sulle conseguenze della mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori.

<u>Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 27 marzo 2019, n. 6 – Pres.</u> Patroni Griffi, Est. Forlenza

Ha chiarito l'Alto Consesso che è possibile ritenere come "formalistica" l'interpretazione ora offerta, contrapponendola (come non condivisibilmente effettuato dall'appellante) ad un'altra interpretazione di tipo "sostanzialistico", secondo la quale – in presenza delle tre condizioni più volte innanzi indicate – il principio di doverosa corrispondenza tra i requisiti di partecipazione di ciascuna impresa e la quota di esecuzione dichiarata "non può dirsi nella sostanza violato", posto che si otterrebbe anche il "contemperamento tra il principio di libero accesso alle gare ed il principio della necessaria affidabilità degli offerenti".

A tal fine, occorre in primo luogo osservare come la funzione cui sono preordinati i requisiti di qualificazione ne esclude, per le ragioni di tutela dell'interesse pubblico innanzi esposte, una loro natura meramente "formale", risolvendosi essi in requisiti di affidabilità professionale del potenziale contraente, la cui natura "sostanziale" è del tutto evidente.

Di modo che una non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra requisito e quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti l'intero sistema dei contratti pubblici (e valevoli oggettivamente per tutti i partecipanti alle gare).

Né, inoltre, può dirsi pretermesso il principio del libero accesso alle gare (più volte richiamato dall'appellante), posto che tale accesso è certamente "libero" per i soggetti che rispondono ai requisiti previsti dall'ordinamento per la partecipazione.

D'altra parte, il principio volto a garantire la più ampia partecipazione alle gare non agisce "in astratto", ma esso, nella sua concreta attuazione, non può che riferirsi ad imprese che – per serietà ed affidabilità tecnico-professionale (appunto validate dal possesso dei requisiti) – sono potenzialmente idonee ad assumere il ruolo di contraenti con gli operatori economici pubblici.

Nel caso di specie, quanto richiesto dalle norme regolamentari e dal bando di gara non appare costituire un impedimento irragionevole alla partecipazione (così costituendo un vulnus per il principio di libera partecipazione), posto che le imprese associate ben possono attribuire a ciascuna di esse ex ante una quota di lavori corrispondente al requisito di qualificazione.

Si intende cioè affermare che nulla vieta al r.t.i. la partecipazione alla gara, ben potendo questa avvenire con una attribuzione delle quote di lavori tra le imprese associate coerente con i loro requisiti di partecipazione.

In altre parole, ciò che si vuol rendere possibile ex post, attraverso l'intervento di un'altra impresa associata avente un requisito "sovrabbondante", non si vede perché non possa correttamente avvenire ex ante, in sede di ripartizione tra le associate delle quote dei lavori: il che dimostra come non sussista alcun irragionevole restringimento del principio di ampia e libera partecipazione alle gare.

Giova ancora osservare come l'interpretazione cd. "sostanzialistica", nel richiedere, tra le condizioni per evitare l'esclusione dalla gara del r.t.i. per

mancanza di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione lavori, quella della misura "minima" o "non eccessiva" dello scostamento, finisce per dar luogo:

- per un verso, ad un non consentito fenomeno di integrazione normativa, attesa la chiara prescrittività del dato normativo in favore della corrispondenza. Nel caso di specie, infatti, l'interprete finirebbe non già per individuare l'esatto contenuto normativo della disposizione (che prevede un chiaro principio di corrispondenza), quanto per aggiungere ad essa una norma ulteriore, peraltro di incerta prescrittività;
- per altro verso, ad una invasione del campo riservato alla pubblica amministrazione, valutando ex post in luogo di questa ed in assenza di dato normativo quando uno scostamento possa definirsi minimo e, dunque, non rilevante ai fini dell'esclusione;
- per altro verso ancora, ad una lesione del principio della par condicio dei concorrenti, laddove si consentisse alla stazione appaltante di valutare ex post quando (ed in che misura) lo scostamento può definirsi irrilevante.

Delle considerazioni (e preoccupazioni) ora esposte si è resa conto la stessa ordinanza di rimessione laddove, per il caso di adesione alla tesi cd. sostanzialistica, ha in via subordinata richiesto che questa Adunanza Plenaria determini "la soglia superata la quale lo scostamento non possa più essere considerato minimo".

Il che dimostra, contemporaneamente, il timore per l'esercizio da parte della stazione appaltante di un potere discrezionale ex post e non sorretto da indicazioni normative e la natura di integrazione normativa (e non di interpretazione) di quanto richiesto.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

La VI Sezione del Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

<u>Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 27 marzo 2019, n. 2033 – Pres.</u> <u>Santoro, Est. Ponte</u>

Ha chiarito la Sezione che la disciplina europea ha contribuito a far emergere un duplice elemento che, seppur già ricavabile dalle norme interne (a partire dagli artt. 15 e 21 Cost.), appare di fondamentale importanza nel predetto bilanciamento: il diritto all'informazione dei cittadini e quello del cittadino di effettuare e ricevere chiamate telefoniche (e comunicazioni di dati) in ogni luogo, senza, quindi, limitazioni di carattere spaziale-territoriale (cfr. altresì art. 4 direttiva servizio universale). In tale diritto è ricompresa, anche se come contenuto accessorio, la facoltà di poter chiamare gratuitamente i numeri d'emergenza e in particolare il numero d'emergenza unico europeo a partire da qualsiasi apparecchio telefonico (cfr. Direttiva servizio universale, considerando 12) e di essere localizzati, anche senza comunicare, in situazioni in cui fosse necessario per la tutela della propria vita o della sicurezza anche altrui (considerando 36).

Per rendere effettivo tale diritto la disciplina europea ha imposto specifici obblighi a coloro i quali gestiscono i servizi, prevedendo che gli operatori del servizio universale mantengano l'integrità della rete, come pure la continuità e la qualità del servizio (considerando 14), in modo tale da assicurare l'effettività del diritto in capo a tutti gli utenti omogeneamente su tutto il territorio dell'Unione europea.

Sotto questo profilo, secondo una impostazione dottrinale di origine europea, il diritto dell'utente a poter chiamare, essere chiamato e trasmettere dati sempre e dovunque costituisce un diritto a soddisfazione necessaria che non può essere compresso o limitato arbitrariamente né da normazioni di livello statale né tantomeno da normazioni di livello inferiore

Tali diritti possono peraltro all'evidenza porsi in conflitto con quelli alla tutela dell'ambiente, della salute e del corretto assetto del territorio. Quelli appena richiamati danno vita ad interessi che, in materia, si muovono nella medesima direzione: la massimizzazione della tutela dell'ambiente esigerebbe che non vi fosse alcuna emissione elettromagnetica artificiale e

pertanto nessun apparato/antenna idonea a produrlo; quella del corretto assetto del territorio che non vi fossero pali, tralicci o altre strutture più o meno impattanti; quella della salute imporrebbe, sulla scorta del principio di precauzione, di evitare qualsiasi tipo di emissione elettromagnetica in quanto potenzialmente dannosa.

In via astratta l'iter conflittuale in esame, oggetto di attenta ricostruzione a livello nazionale di riparto di competenza fra enti nella giurisprudenza costituzionale (nei termini con chiarezza espressi dalla Corte costituzionale, in specie a partire dalla sentenza 307 del 2003), è stato così efficacemente riassunto anche a livello dottrinale: posto che i dati scientifici attualmente a dimostrano in modo disposizione non certo che elettromagnetiche siano dannose per la salute; posto che il principio di precauzione impone comunque di adottare ogni cautela in vista di danni ipoteticamente possibili, allora occorre definire i limiti oltre i quali, precauzionalmente, non sono legittime le emissioni. Tali limiti segnano la misura dell'incomprimibilità del diritto alla salute. La massimizzazione del diritto alla comunicazione troverebbe quindi in essi un primo confine invalicabile: le emissioni delle antenne dovranno essere sempre inferiori ai limiti cautelativi posti sulla base delle risultanze scientifiche anzidette. D'altra parte, dato che il diritto alla comunicazione non può essere arbitrariamente e ingiustificatamente compresso o limitato, le amministrazioni preposte al corretto governo del territorio dovranno trovare le soluzioni che di volta in volta meglio consentano il minor sacrificio dello stesso e, allo stesso tempo, la massima tutela del diritto alla comunicazione.

Sorge quindi, a quest'ultimo proposito, la necessità di individuare un bilanciamento; in tale ottica la condivisa interpretazione della disciplina nazionale in materia di cui agli orientamenti di questo Consiglio sopra richiamati, va sottoposta alla verifica della compatibilità con la disciplina europea vigente.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Il C.g.a. fa il punto sui principi in materia di espropriazione per p.u., di azione risarcitoria e di solidarietà passiva tra enti responsabili del procedimento espropriativo.

C.G.A.R.S., sentenza 25 marzo 2019, n. 255 – Pres. De Nictolis, Est. Gaviano

Ha chiarito il C.g.a. che occorre porre subito in risalto l'illiceità delle occupazioni d'urgenza che hanno investito il fondo dei ricorrenti, scaturita dal fatto della sopravvenuta scadenza dei termini finali di tutte le sottostanti dichiarazioni di p.u. senza che le relative procedure espropriative fossero mai sfociate in alcun atto espropriativo.

proposito vale allora richiamare immediatamente le puntualizzazioni di Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2015, n. 735, in forza della quale, "alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni. In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente."

Questa impostazione innovativa ha portato più di recente la stessa Suprema Corte (sez. I, 23 maggio 2018, n. 12846), con riferimento alla distinzione a lungo invalsa tra occupazione appropriativa ed occupazione usurpativa, ad osservare come la distinzione stessa, "che già non si legittimava in ambito sovranazionale in ragione del fatto che l'espropriazione indiretta, a cui entrambe le fattispecie mettono capo, si pone in violazione del principio di

legalità, perché non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all'amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da azioni illegali, sia divenuta oggi del tutto desueta, come questa Corte ha già incidentalmente constatato (Cass., Sez. 1, 7 ottobre 2016, n. 20234), a seguito della rimeditazione cui la figura dell'occupazione appropriativa è stata sottoposta dalle Sezioni unite (19 gennaio 2015, n. 735); di guisa che, essendo venuta meno per effetto della giurisprudenza demolitoria della CEDU la possibilità di affermare in via interpretativa che da una attività illecita della P.A. possa derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato, "diviene applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne trasformazione ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c.: esattamente come sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa" ".

(16)

Il T.r.g.a. di Trento si pronuncia sulla definizione nel merito, con sentenza in forma semplificata, negando il rinvio per motivi aggiunti se il ricorso è inammissibile.

T.r.g.a. Trento, sezione unica, sentenza 22 marzo 2019, n. 51 – Pres. Vigotti, Est. Polidori

Ha chiarito il T.r.g.a. che è ben vero che, secondo l'art. 60 c.p.a., in sede di decisione della domanda cautelare il giudice può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata "salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti". Tuttavia - come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389; T.a.r. Milano, sez. I, 31 ottobre 2018, n. 2453) - nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad

esempio il giudizio elettorale), non è invero consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato. Ciò in quanto in detto processo l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza, sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l'azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale. Pertanto, ove l'atto introduttivo del giudizio sia manifestamene inammissibile, non può essere accolta l'istanza di rinvio per proposizione di motivi aggiunti, integrandosi altrimenti un'ipotesi di abuso degli strumenti processuali posti a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale.

(17)

Il T.a.r. Catanzaro si pronuncia sul tetto retributivo annuale ai compensi professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato.

T.a.r. per la Calabria – Catanzaro, sezione I, sentenza 15 marzo 2019, n. 557 – Pres. Salamone, Est. Sorrentino

Ha ricordato il T.a.r che l'art. 9, comma 1, l. n. 114 del 2014, nel dichiarare applicabile il tetto retributivo annuale, di cui all'art. 23 *ter*, d.l. n. 201 del 2011 ai compensi professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato, fa esplicito riferimento a quelli "*corrisposti*", con la conseguenza che, ai fini dell'applicabilità del predetto limite annuale, assume rilievo dirimente la

data - appunto - di effettiva corresponsione, nel senso che detti compensi sono da computarsi nel "tetto" se erogati successivamente all'entrata in vigore della norma (19 agosto 2014) quand'anche derivino da sentenze favorevoli anteriori alla vigenza della legge.

Ha aggiunto il T.a.r. che non è ammissibile la risarcibilità del pregiudizio - nella specie identificato nell'assoggettamento al limite retributivo annuale dei compensi professionali corrisposti - derivante dal ritardo nel perfezionamento del procedimento di pagamento dei suddetti onorari professionali, attesa l'inconfigurabilità di una posizione giuridica soggettiva in capo ai ricorrenti al momento del deposito della sentenza favorevole all'amministrazione patrocinata e sino al decreto ministeriale di riassegnazione delle somme e, di riflesso, l'insussistenza di una lesione giuridicamente apprezzabile e suscettiva di ristoro.

Normativa ed altre novità di interesse

(18)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2019, n. 25 Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. (GU Serie Generale n. 74 del 28-03-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2019.

(19)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 6 marzo

2019 Linee guida n. 14 recanti «Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato». (Delibera n. 161). (GU Serie Generale n. 73 del 27-03-2019).

(20)

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23 Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n. 72 del 26-03-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2019.

(21)

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. (GU Serie Generale n. 72 del 26-03-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2019.

(22)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 6 marzo

<u>2019</u> Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione e istituzione

dell'Agenda pubblica degli incontri. (Delibera n. 172) (GU Serie Generale n. 72 del 26-03-2019).

(23)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 27 febbraio

2019 Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento. (Delibera n. 164). (GU Serie Generale n. 72 del 26-03-2019).